

# Dalla riforma uno stop alla tassazione delle distribuzioni di società di persone estere

Principio da ritenere valido anche per i redditi tassati nell'altro Stato con imposte sostitutive

/ Franco DANTE e Davide RABINO

La legge delega di riforma fiscale prevede, tra le altre, la "razionalizzazione in materia di qualificazione fiscale interna delle **entità estere**, prendendo in considerazione la loro qualificazione di entità fiscalmente trasparente ovvero fiscalmente opaca operata dalla pertinente legislazione dello Stato o territorio di costituzione o di residenza fiscale" ([art. 6](#) comma 1 lett. h) della L. 111/2023).

Se adeguatamente recepito dalla riforma, l'intervento legislativo potrà porre fine a un caso molto specifico di imposizione di utili esenti in Italia a causa di un'evidente **disparità di trattamento** tra società civile immobiliare (S.C.I.) francese e società semplice italiana, entità con caratteristiche praticamente identiche.

Per comprendere la natura e la rilevanza del problema, si consideri la seguente situazione, tra l'altro piuttosto comune. Una S.C.I. – soggetto fiscalmente trasparente per lo Stato francese, ma soggetto fiscalmente opaco (soggetto passivo dell'IRES ai sensi dell'[art. 73](#) del TUIR) per lo Stato italiano –, i cui soci sono persone fisiche **fiscalmente residenti in Italia**, acquista un immobile in Francia e, dopo 10 anni, lo vende realizzando una plusvalenza pari a 100.

La Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Francia (applicabile nei confronti dei soci persone fisiche), in tema di plusvalenze immobiliari, stabilisce che "gli utili provenienti dall'alienazione di beni immobili [...] sono imponibili nello Stato dove tali beni sono situati" ([art. 13](#) par. 1), ammettendo pertanto la potestà impositiva dello Stato della fonte senza, tuttavia, escludere quella dello Stato di residenza (c.d. **tassazione concorrente**).

Nell'esempio, la plusvalenza realizzata sarà innanzitutto imponibile in Francia sulla base della normativa domestica. Il *Code Général des impôts* prevede un'imposizione nella misura del **19%** della plusvalenza realizzata, la quale viene ridotta del 6% per ogni anno di possesso oltre il quinto: l'imposta dovuta in Francia dai soci italiani è pari a  $(100 - 30) \times 19\% = 13,3$ .

Tale plusvalenza, nonostante la Convenzione non limiti la potestà impositiva dello Stato di residenza, non è imponibile in Italia poiché la norma interna non lo prevede. L'[art. 67](#) comma 1 lett. b) del TUIR, infatti, **esclude** da imposizione le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili posseduti da più di 5 anni.

Fino a questo punto, vi è perfetta parità di trattamento tra S.C.I. francese e società semplice italiana, in quanto se l'immobile in questione fosse stato di proprietà di quest'ultima, l'onere fiscale a carico dei soci persone fisiche residenti in Italia sarebbe stato il medesimo:

imposizione soltanto in Francia al 13,3%, senza che la distribuzione dell'utile ai soci assuma rilevanza.

Il problema (e la disparità di trattamento) si verifica proprio in sede di **distribuzione cross border** dell'utile realizzato. Infatti, ove la S.C.I. distribuisse la plusvalenza ai soci italiani, tale evento assumerebbe **rilevanza** reddituale ai sensi dell'[art. 44](#) comma 1 lett. e) del TUIR, che considera redditi di capitale "gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società", con conseguente applicazione di un'imposta sostitutiva nella misura del 26% sull'importo della plusvalenza (al netto dell'imposta già assolta dai soci, in base alle indicazioni contenute nella circ. n. [9/2015](#), § 5.1). In definitiva, in questo caso i soci italiani subirebbero un'ulteriore tassazione pari a  $(100 - 13,3) \times 26\% = 22,54$ , con un onere fiscale complessivo pari a 35,84.

Il differente onere fiscale sostenuto dai soci persone fisiche italiane in due situazioni sostanzialmente identiche rende la prossima riforma fiscale un'occasione utile per porre fine a questa ingiustificata disparità di trattamento.

Infatti, in presenza di entità fiscalmente trasparenti, i redditi da esse prodotti sono imputati e tassati direttamente in capo ai partecipanti che, pertanto, subiscono un'**imposizione definitiva** (a differenza di quanto avviene per i redditi prodotti da entità soggette a IRES). Inevitabile corollario di tale impostazione è l'irrilevanza reddituale delle successive distribuzioni, proprio perché il reddito è già stato tassato in capo ai percettori. E se questo è pacifico riguardo alla società semplice italiana, allora lo deve essere anche con riferimento alla S.C.I. francese, in quanto entità sostanzialmente identica.

Nelle more della riforma, restano dubbi sul fatto che un'imposta sostitutiva corrisposta in Francia sia idonea a esaurire il prelievo in Italia sul residente che l'ha subita (le risposte a interpello nn. [689/2021](#), [691/2021](#) e [754/2021](#) sembrano ammettere tale possibilità, ma sono specificamente riferite alla società semplice con riguardo a fattispecie domestiche e non internazionali). Tuttavia, considerando che le distribuzioni di utili delle società semplici formati con plusvalenze derivanti da immobili posseduti da più di cinque anni non rilevano in Italia, sembra indubbio che, una volta introdotto il **principio della trasparenza** per le società civili equivalenti alle società semplici, non potrà esserci alcuna incertezza sull'irrilevanza della distribuzione dei loro utili già tassati in Francia e non ulteriormente imponibili in Italia.

**Pièces jointes:**

2023\_11\_01\_dalla\_riforma\_uno\_stop\_alla\_tassazione\_delle\_distribuzioni\_di.pdf

**De :** Mauro Michelini <mauro.michelini@michelinimauro.fr>

**Envoyé :**

**À : Objet :**

Commento del 07/11/2023:

1.

Non condivido benevolmente l'opinione dei colleghi che considerano la SCI francese e la società semplice italiana, quali entità con "caratteristiche praticamente identiche".

La circolare dell'AE del 13.03.2015 n.10, pone la distinzione tra SCI interposte e SCI che svolgono una normale vita societaria.

Una SCI che rispetta le regole statutarie, dispone di una governance e di almeno 14 buone ragioni per fare il bilancio ed approvarlo in assemblea; si veda il punto 2.1.1. a pagina 43 [www.michelinimauro.com/files/file/en/1688640231-2141-1.pdf?\\_gl=1\\*ezt8s7\\*\\_ga\\*MTk5ODEzMzM2MS4xNjUyMTczOTgy\\*\\_ga\\_Z1G0TS96F7\\*MTY5OTUyNTg3NC4xMDluMS4xNjk5NTI5MDA1LjAuMC4w\\*\\_ga\\_3DK8BVF6ZE\\*MTY5OTUyNTg3NC4xMDluMS4xNjk5NTI5MDA1LjAuMC4w](http://www.michelinimauro.com/files/file/en/1688640231-2141-1.pdf?_gl=1*ezt8s7*_ga*MTk5ODEzMzM2MS4xNjUyMTczOTgy*_ga_Z1G0TS96F7*MTY5OTUyNTg3NC4xMDluMS4xNjk5NTI5MDA1LjAuMC4w*_ga_3DK8BVF6ZE*MTY5OTUyNTg3NC4xMDluMS4xNjk5NTI5MDA1LjAuMC4w)

Con l'interpello del 2017 [www.michelinimauro.com/files/file/en/1597392490-1546-1.pdf?\\_gl=1\\*1jmd426\\*\\_ga\\*MTk5ODEzMzM2MS4xNjUyMTczOTgy\\*\\_ga\\_Z1G0TS96F7\\*MTY5OTUyNTg3NC4xMDluMS4xNjk5NTI4NzE2LjAuMC4w\\*\\_ga\\_3DK8BVF6ZE\\*MTY5OTUyNTg3NC4xMDluMS4xNjk5NTI4NzE2LjAuMC4w](http://www.michelinimauro.com/files/file/en/1597392490-1546-1.pdf?_gl=1*1jmd426*_ga*MTk5ODEzMzM2MS4xNjUyMTczOTgy*_ga_Z1G0TS96F7*MTY5OTUyNTg3NC4xMDluMS4xNjk5NTI4NzE2LjAuMC4w*_ga_3DK8BVF6ZE*MTY5OTUyNTg3NC4xMDluMS4xNjk5NTI4NzE2LjAuMC4w)

l'AE risponde al quesito di come tassare in Italia i dividendi, indipendentemente dal fatto che la SCI francese sia all'IS o all'IR.

La risposta dell'AE è ovviamente che, in costanza dell'art. 73 lettera d) del TUIR, non si applica alcuna distinzione tra le due tipologie fiscali di società civili immobiliari e che per entrambe si applica l'imposta sostitutiva del 26%. Delinea altresì il meccanismo di calcolo che prevede una sorta di "fictio iuris", in quanto considera le imposta pagate dalle persone fisiche, come se fossero state pagate dalla società, ed assoggetta di conseguenza al 26%, il netto così determinato.

Successivamente al 2017, l'AE ha riconosciuto anche la deducibilità in Italia dei prelievi sociali pagati in Francia, attualmente al 7,5%.

La delega fiscale innoverà in merito.

2.

Il meccanismo di calcolo lo ritengo corretto, ma teorico, in quanto si applica solo per le società considerate interposte, ai sensi della circolare precedente, perché se siamo invece di fronte ad una SCI francese non interposta, che sia all'IS o che sia all'IR, il meccanismo di calcolo è solo virtuale, perché si deve anche tener conto del bilancio, e quindi degli eventuali utili e perdite pregresse, degli eventuali finanziamenti soci, che possono avere concorso a finanziare la società, potendo nei fatti completamente azzerare il carico fiscale in Italia in materia di distribuzione di una eventuale plusvalenza.

È molto probabile invece che l'eventuale plusvalenza possa essere tassata anche in Italia, ma normalmente solo in sede di liquidazione della società, allorquando tutti i debiti e crediti della SCI risulteranno estinti.

Per le SCI francese all'IS, occorre ricordare che l'eventuale dividendo sarà anche assoggettata a ritenuta d'acconto del 15% (dichiarazione 2777-SD)..